

Ente del Terzo Settore STATUTO

(Modifiche del 10.03.2021)

Associazione di volontariato "ItaliAbile" ETS-ODV

Si richiede l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del CTS, comma 82 codice Terzo Settore - D.lgs. 117 del 03/07/2017.

*Allegato all'Atto
reg.to a Baimolisi
il 28/05/2021
Dwe 3 n. 590*

TITOLO I°

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - NATURA - DURATA - SCOPI

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in via Madonna delle Grazie Snc – 72021 Francavilla Fontana (Br), quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "ItaliAbile - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.lgs. 117/2017. ItaliAbile - OdV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'ItaliAbile - OdV è a tempo indeterminato.

ItaliAbile - OdV ha la sua sede amministrativa in via Cicerone 27 – 72023 Mesagne.

Potranno essere istituite, al fine di un migliore funzionamento delle attività della Società, ovunque, ove opportuno, sedi secondarie, operative e amministrative, sedi distaccate e recapiti.

ItaliAbile - OdV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari quali le quote associative (importo e scadenza), i rimborsi spese (ammontare e condizioni), le modalità di votazione delle cariche associative, il libro dei soci, il libro dei verbali, il libri dei bilanci, il libro delle convocazioni.

Art. 2. L'Associazione "ItaliAbile - OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale, di finalità civiche, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO II°

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3. L'Associazione persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, in particolare dei cittadini diversamente abili e si propone di svolgere attività e servizi nell'ambito delle attività produttive, nei settori dello sport e della cultura, del turismo e dell'ambiente, attraverso i quali realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché a favore di persone fisiche, giuridiche, imprese, o in convenzione e/o appalto con Enti pubblici, privati ed ecclesiastici e, nello specifico, verso:

1. La costruzione, ovvero l'acquisizione, a qualunque titolo, la ristrutturazione, la gestione di beni immobili volti alla fornitura di servizi di ricettività, attraverso ostelli, rifugi, alberghi, villaggi, resort, masserie, fattorie, anche all'aperto, per aree attrezzate per campeggio, sosta camper e roulotte;
2. La gestione di attività di accoglienza, accompagnamento, assistenza, animazione e trasporto per il tempo libero, la fruizione culturale e turistica del territorio, attraverso mezzi propri o in noleggio, quali autobus, pullman, taxi-boat, moto-taxi e simili;
3. La promozione e la gestione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di iniziative e centri per l'informazione sul tempo libero, la cultura e il turismo, per l'accoglienza turistica, e per la prenotazione centralizzata a distanza di strutture ricettive di qualsiasi natura, extra - alberghiere, come l'affitto di ville, alloggi tipici, case, camere, business office, posti letto in turismo rurale, strutture agrituristiche, aree in campeggio e sosta camper e roulotte;
4. L'attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati all'allestimento e realizzazione di fiere, congressi, seminari, attività di animazione, eventi culturali, sportivi, ricreativi, per il lavoro, il tempo libero e per il turismo, quali impianti audio e luce, palchi itineranti, scenografie, strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili;
5. La promozione, l'organizzazione, allestimento e gestione di eventi di intrattenimento, animazione, di spettacoli, mostre d'arte, fotografiche e di arti figurative in genere, d'antiquariato, modernariato a tema, artigianato enogastronomico ed artistico locale, vendite all'asta, sfilate di moda, corsi, concorsi artistici e di bellezza, rassegne, seminari, convegni, manifestazioni fieristiche, workshop, tavole rotonde rappresentazioni teatrali, recitals, attività musicali, e di altre iniziative di incontro, discussione, dibattito, coinvolgimento ed approfondimento od evento ricreativo, culturale, per il tempo libero e per il turismo, su argomenti d'interesse culturale, scientifico, sociale ed economico, con particolare riguardo al

recupero, alla valorizzazione e alla promozione e diffusione nel mondo della cultura mediterranea, delle tradizioni storiche, folkloriche, enogastronomiche, e della cultura contadina e popolare, al recupero del dialetto, delle opere letterarie ed artistiche in genere di autori locali, la valorizzazione delle emergenze architettoniche e culturali, le politiche innovative di sostegno a favore dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dello sviluppo socioeconomico locale, ed in generale in tema di agricoltura, artigianato, beni culturali, industria, commercio, cooperazione, emigrazione, formazione tecnica e professionale, istruzione, sanità, servizi, sport, scienze giuridiche, turismo, ecologia, ambiente, servizi per il tempo libero, la solidarietà e l'assistenza sociale, e di tutto quanto possa portare ad una crescita culturale o incentivi attività nei campi dell'uso delle risorse ambientali, culturali, sociali e del sapere locale;

6. La promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni a sfondo sportivo, culturale e turistico e la promozione di attività sportive, ricreative, culturali e ricettive, anche attraverso la gestione, per mezzo di convenzioni da stipulare con gli enti preposti, di impianti sportivi, culturali e ricreativi, polivalenti e ricettivi, pubblici e privati;
7. La promozione ed organizzazione di banchetti, cene e rinfreschi, anche a tema, dei servizi di sorveglianza, guardaroba, custodia, biglietteria, caffetteria, catering e ristorazione in genere, la distribuzione di gadget e souvenir volti alla valorizzazione turistica e culturale dei prodotti della tradizione della cucina popolare, dell'enogastronomia e dell'artigianato artistico locale e del commercio equo e solidale;
8. la promozione, la realizzazione e gestione di pacchetti, Tours e circuiti turistici e culturali, percorsi museali, itinerari, visite guidate, escursioni in barca, a cavallo, in bici, immersioni subacquee, battute di pesca sportiva, visite sotterranee, soggiorni climatici per anziani, soggiorni e viaggi formativi rivolti a minori e studenti, campi di sorveglianza e studio naturalistico, raduni, tornei, visite, percorsi e passeggiate in genere, a tema d'interesse naturalistico, paesaggistico, ambientale, archeologico, storico, enogastronomico, folklorico, e culturale in genere, a favore di gruppi, associazioni, comunità, con particolare riguardo ai bisogni turistici, culturali e ricreativi dei soggetti svantaggiati;
9. L'attività di promozione, allestimento, gestione e valorizzazione di beni monumentali, siti culturali, mediateche, caffè letterari e caffè informatici, centri informa giovani, centri d'incontro per le attività culturali e sociali, laboratori artistici, parchi di divertimento, strutture polivalenti per la fruizione cinematografica, teatrale, musicale, artistica e culturale in genere, di musei, parchi, riserve, giardini collezione della flora mediterranea, orti botanici, oasi

naturalistiche ed aree attrezzate in genere, compresa la promozione di una fruizione turistica e culturale accessibile di complessi chiesastici, spiagge e arenili, anche a favore di soggetti svantaggiati;

10. La promozione, la progettazione e la gestione, di servizi volti alla prevenzione, manutenzione, salvaguardia, valorizzazione e fruizione, per il tempo libero e per turismo, del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico;
11. Lo studio, la ricerca, la salvaguardia, la catalogazione, l'inventariazione, l'archiviazione, la promozione, il restauro, i servizi di informatizzazione per la consultazione, il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, la valorizzazione e gli altri servizi riguardanti i beni librari ed archivistici, e relativi a testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche, cinematografiche e di altre produzioni di interesse artistico e culturale di biblioteche, emeroteche, videoteche e di collezioni pubbliche e private, ovvero relativi ai beni storici, artistici, folklorici, ambientali, paesaggistici e culturali in genere, anche per mezzo di contratti e/o convenzioni da stipulare con gli enti preposti;
12. La realizzazione di censimenti, servizi di inventariazione, catalogazione e mappatura del patrimonio, pubblico, privato ed ecclesiale, dei beni culturali locali, mobili ed immobili, anche attraverso il loro inserimento in cartografie tematizzate, nonché l'elaborazione, gestione ed aggiornamento di banche dati personalizzate, sui temi relativi all'oggetto sociale, compresa la tenuta e l'aggiornamento di dati su singole realtà produttive, operatori economici singoli ed associati, sull'organizzazione legislativa, amministrativa, culturale ed economico-produttiva, delle regioni, degli stati e delle comunità sovranazionali, con particolare attenzione alle problematiche d'interesse ambientale, turistico, culturale, ai temi dell'economia sociale e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
13. L'elaborazione di studi di settore, ricerche, studi, progetti pilota, piani di marketing, indagini socioculturali e di mercato, sondaggi, studi di pianificazione territoriale, la realizzazione e la gestione computerizzata del territorio attraverso rappresentazioni grafiche, fotografiche, fotogrammetriche, termografiche, nonché la rilevazione dei flussi turistici, i servizi per la grafica e l'architettura, i servizi d'ingegneria per il territorio e l'ambiente, l'organizzazione di campagne pubblicitarie e l'offerta di servizi di promozione, divulgazione conoscitiva, presentazione e pubblicizzazione di prodotti, programmi, progetti, idee;
14. La promozione, la gestione e la stessa collaborazione a iniziative editoriali per la produzione e distribuzione di monografie, guide turistiche, riviste, periodici di informazione e divulgazione, riproduzioni dei beni culturali, la realizzazione di cataloghi ed altro materiale

informativo, compresa la diffusione di dati ed informazioni in qualunque modo effettuata, su supporto cartaceo, magnetico, informatico, telematico, con particolare riguardo alle tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'eventuale gestione di emittenti e spazi di emittenti radio e TV libere;

15. La produzione e commercializzazione di nuove applicazioni informatiche, software e prodotti multimediali, compresi i servizi nei settori della telematica, telemarketing, telelavoro, tele software, teledidattica, teleformazione e tele consulenza, dei servizi connessi di formazione professionale e dei servizi in genere di consulenza informatica, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli delle Comunità locali, nonché il supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
16. La organizzazione, gestione e realizzazione di attività di mediazione operativa, la realizzazione di interventi educativi e formativi a favore delle agenzie educative territoriali, e di attività aggiuntive scolastiche ed extrascolastiche, per gli Istituti scolastici di ogni grado ed il mondo del lavoro e dell'impresa nel campo della formazione, promuovendo o realizzando in collaborazione con gli stessi Istituti, le Università od altri Istituti superiori, o su loro delega, corsi e seminari di educazione sportiva, ambientale, culturale, di educazione alla legalità, alla diversità e alla multiculturalità, di attività di animazione culturale interventi di orientamento scolastico e professionale, attività di addestramento, qualificazione ed aggiornamento professionale, interventi formativi e corsi di formazione professionale post-diploma, post-qualifica, post-laurea con particolare riguardo ai temi d'interesse societario e a favore di giovani disoccupati ed adulti inoccupati e/o minacciati dalla disoccupazione, ai dipendenti di aziende pubbliche e/o private, ai soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati e/o categorie protette, compresa l'istituzione di laboratori teatrali, i corsi di cucina sulla tradizione enogastronomica locale, stage, festival, sulla tradizione teatrale, letteraria, poetica ed artistica in genere;
17. La salvaguardia ambientale ed ecologica del territorio attraverso forme di raccolta differenziata dei rifiuti solidi, liquidi e speciali con relativo trasporto alle discariche e/o provvedendo direttamente alla distribuzione degli stessi, utilizzando moderne tecniche ed attrezzature tecnologicamente avanzate, e/o al riciclo e commercializzazione degli stessi; le opere di disinfezione e derattizzazione; la pulizia di spiagge, arenili e cimiteri; le affissioni, defissioni e dismissioni di impianti pubblicitari e di manifesti.

18. L'offerta di servizi integrati per la promozione di occasioni di lavoro, la selezione e l'impiego, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli, la gestione e lo sviluppo di sistemi di orientamento, la promozione di politiche di alternanza, di tirocini formativi, di integrazione dei sistemi di formazione continua e di mobilità anche in collaborazione con Agenzie di lavoro interinale e Società specializzate nella ricerca del personale, nonché la promozione e assistenza a favore di iniziative imprenditoriali, con particolare riguardo a progetti di animazione del lavoro e dell'impresa, progetti di autoimprenditorialità individuale ed associativa e di imprenditorialità giovanile e femminile, di educazione alla cultura d'impresa, alla formazione imprenditoriale e all'imprenditorialità cooperativa, l'attività di promozione, organizzazione e gestione di laboratori, centri di educazione ed incubazione d'impresa e d'impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli delle Comunità locali e alla loro integrazione sociale, di sportelli per il lavoro e l'impresa e l'organizzazione di attività di tutoraggio e simulazioni d'impresa, a favore di gruppi, Associazioni, Comunità;

19. Organizzare e gestire servizi di consulenza ed organizzazione aziendale finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, in particolare nei settori della cultura, del turismo e dell'ambiente, in merito alle problematiche della gestione, della ricerca, della logistica e distribuzione di mercato, del marketing, della contabilità, dell'innovazione tecnica, gestionale, organizzativa, commerciale, dell'assistenza e consulenza tecnico-legale ed economico-finanziaria.

L'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà:

a) Assumere personale, ove non ve ne sia tra i soci, per comprovati motivi funzionali della Associazione, nonché stipulare contratti, accordi di collaborazione, convenzioni, incarichi, progetti culturali, ed accordi in genere con Enti pubblici e/o istituzioni accademiche, economiche, religiose e scolastiche, sociali, artistiche, sportive, ricreative, e culturali in genere, nonché con tutti gli Enti privati e persone fisiche interessate;

b) Usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e finanziaria, compreso l'acquisto e/o l'affitto di immobili, strumenti, attrezzature, il compimento di tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, bancario e di leasing necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III°

SOCI

Art. 7. Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

È esclusa la temporaneità dalla partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Categoria dei Soci

L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Ordinari (di diritto)
- b) Soci Atleti (di diritto)
- c) Soci Onorari
- d) Soci Sostenitori
- e) Soci Volontari
- f) Soci Lavoratori

a) e b) Soci Ordinari e Soci Atleti

Sono soci di diritto che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto.

c) Soci Onorari

Sono soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche che hanno contribuito in modo apprezzabile al recupero dei disabili ed al potenziamento e allo sviluppo dell'associazione mediante aiuti morali e materiali.

Essi non pagano le quote sociali pur mantenendo il diritto al voto.

d) Soci Sostenitori

Sono riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

e) Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

f) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9. La domanda di ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. I Soci che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro e non oltre il 31 di agosto di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

All'aderente regolarmente iscritto viene rilasciata dall'Associazione una tessera associativa.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 11. Rappresentanza Soci

Il Socio è la massima rappresentanza dell'Associazione

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7, comma 4. e art. 22.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 12. Ingresso Soci

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il seguente Statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì, impegnarsi a versare quote associativa e la quota annuale di cui all'art. 8., lett. a) e b) e c) del presente Statuto.

Art. 13. Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e controllarne l'andamento, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali

regolamenti, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; partecipare in condizioni di uguaglianza e con pari opportunità, alla vita e all'attività dell'associazione, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione della Contabilità economico – patrimoniale, consultare i verbali.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, di evitare qualsiasi azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'associazione. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 14. Scadenza della quota sociale

Il termine scadenza per il pagamento della quota associativa è fissato al **31 Dicembre** di ogni anno. Iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di personale e strutture, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione.

Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l'iscrizione degli stessi ad Unioni Sportive, Federazioni, Club, etc.

Art. 15. Diritto di voto e suo esercizio.

1 L'esercizio del voto, in tutte le circostanze in cui sia richiesto, è limitato ai soci di cui all'art. 8, Comma a), b), c).

2 Per i soci minori di anni 18 o incapaci di espletare autonomamente il diritto di voto, compete a chi legalmente li rappresenta o tutela.

Il diritto al voto può essere delegato con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16.

4 Per le elezioni a cariche sociali il voto è segreto, pena l'annullamento della votazione.

8 Per la particolare condizione di alcuni soci è prevista la facoltà di votare per corrispondenza con uguale garanzia di segretezza.

Art. 16. Rappresentanza del socio.

Il socio può sempre farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio in assemblea.

Art. 17. Rappresentanza di delega del socio.

Ogni delegato non può rappresentare più di tre soci.

Art. 18. Accesso alle cariche sociali.

Possono far parte del Consiglio Direttivo della associazione in esame i soci di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 8.

Art. 19. Accettazione delle cariche sociali.

Il socio eletto dovrà dare, prima dell'insediamento, accettazione scritta della carica e delle responsabilità che essa comporta.

Art. 20. Cumulo delle cariche sociali.

Ogni socio può ricoprire non più di una carica sociale, oltre la quale deve esercitare opzione per una di esse.

Art. 21. Gratuità delle cariche sociali.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 22. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

1. Dimissioni
2. Espulsione deliberata dagli organi giudicanti quanto il socio:
 - a. Ha gravemente violato lo statuto;
 - b. Ha agito in contrasto, in concorrenza, a danno o comunque con pregiudizio alla associazione;
 - c. Ha leso o compromesso il prestigio o la dignità della associazione o la immagine pubblica del disabile;
 - d. Per mancato pagamento della quota associativa annua entro il termine stabilito dal direttivo.
 - e. Per morte.
 - f. Dietro presentazione di dimissioni scritte.
 - g. Per esclusione.

In ogni caso, perdono la qualità di socio tutti coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, eccetto la lettera e. ed f., il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 23. Dimissioni.

- 1 I soci possono presentare in qualsiasi momento le dimissioni motivandole.
 - 2 Le dimissioni hanno effetto dalla data del loro esame da parte del Consiglio Direttivo, salva la successiva ratifica da parte dell'assemblea.
 - 3 In caso di dimissioni di soci eletti a cariche sociali, si procederà alla nomina del primo non eletto dopo l'accettazione di dimissione da parte dell'assemblea.
- In caso di dimissioni motivate di un socio, l'Assemblea dei soci è chiamata ad accettarle od a respingerle entro tre mesi, previa discussione nel Consiglio Direttivo.

Art. 24. Assenza dei componenti gli organi sociali.

- 1 I componenti gli organi sociali sono tenuti ad essere presenti alle riunioni durante tutta la sessione.
- 2 Le assenze debbono essere giustificate e comunicate per tempo.
- 3 Gli assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica e si provvederà alla loro sostituzione nei termini previsti dagli artt. 22. e 23.

Art. 25. Sostituzione dei componenti gli organi sociali.

- 1 I componenti gli organi sociali, eletti dai soci e cessati dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti nelle relative elezioni dal 1° dei non eletti, in base al verbale del comitato elettorale competente.
- 2 I subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato previsto per il componente fuoriuscito.

Art. 26. Procedura per l'espulsione.

- 1 Il Consiglio Direttivo propone gli eventuali provvedimenti di espulsione all'Assemblea, che delibera a maggioranza di tre quarti dei presenti.
- 2 La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria, su richiesta di almeno tre componenti dell'associazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per presentare le proprie ragioni.

TITOLO IV°

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 27. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo (Sindaci), laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 28. L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ciascuno associato ha diritto ad 1 (un) voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 29. Riserva di ampliamento della struttura e degli organi associativi.

Se le future necessità organizzative dell'Associazione lo renderanno opportuno, è prevista e auspicata la possibilità di variare, sia territorialmente sia organicamente, la struttura amministrativa e rappresentativa dell'associazione.

Art. 30. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, possibilmente entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, le modalità di votazione specie per quanto riguarda quello da esprimere per corrispondenza.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 31. Costituzione dell'Assemblea.

1. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci della società.
2. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, deve essere accertato possibilmente attraverso la esibizione della tessera sociale o documento equivalente prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea.
4. La regolare costituzione dell'assemblea è accertata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 32) Presidenza dell'assemblea.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal suo Vice, il quale elegge tra i presenti tre scrutatori in caso di votazione.

A redigere il verbale sarà invece il segretario o uno tra i presenti.

Art. 33. L'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, a conclusione dell'anno sociale.

All'assemblea ordinaria compete:

- a) discutere e votare la relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso, predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) votare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) eleggere con votazione segreta:
 - ✓ i membri del Consiglio Direttivo (C.D.);
 - ✓ l'Organo di controllo (Sindaci), laddove eletto;
 - ✓ il Revisore dei conti, laddove eletto.
- e) discutere il programma di attività dell'associazione per l'esercizio futuro;
- f) esaminare ogni altro argomento messo all'ordine del giorno.

Art. 34. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo,

determinandone previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 35. Nelle delibere di approvazione del Bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 36. L'Assemblea Straordinaria.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 37. Identità di procedure per le due assemblee.

Le disposizioni procedurali contenute negli artt. 30 e 31 valgono sia per l'assemblea ordinaria sia per quella straordinaria.

Art. 38) Votazioni assembleari.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di

convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi previsti dagli artt. 26, 14 e 15.

1. Le astensioni dal voto, e così anche le schede bianche, sono considerate a tutti gli effetti voti non espressi.

2. I voti giunti per corrispondenza, pur avendo piena validità nei confronti della deliberazione, entrano nel conteggio dei soci intervenuti all'assemblea per il raggiungimento del quorum. Nel caso in cui più persone riportino eguale numero di voti ai fini della elezione alle cariche sociali, valgono i seguenti principi di priorità:

a) quando il diritto alla carica si verifica per un socio di diritto e per un socio delle altre categorie, prevale il socio di diritto;

b) quando la parità di voti si verifica tra due o più soci di diritto oppure tra due o più soci sostenitori od onorari, si darà luogo al ballottaggio

Art. 39. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 40. Modifiche Statutarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 41 Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In mancanza del numero legale la proposta di scioglimento sarà rinviata ad una successiva assemblea, da tenersi almeno due mesi dopo la precedente, la quale delibererà con la maggioranza degli intervenuti.

Art. 42. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo.

Esso dura in carica **tre anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I **consiglieri** entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'**iscrizione** nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Una volta migrati nel RUNTS possono assumere l'acronimo di ETS.

Art. 43) Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a. il Presidente
- b. il Vice Presidente
- c. dai tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci

Art. 44) Funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- a. Elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- b. Elegge il Tesoriere e il Segretario
- c. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- d. redige il bilancio preventivo e consuntivo, e vi unisce la relazione del collegio dei revisori;
- e. predispone la relazione sulla attività svolta dall'Associazione;
- f. propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g. convoca dell'Assemblea dei Soci e predispone, in unione col Presidente, il relativo ordine del giorno;
- h. cura l'esecuzione delle delibere approvate;
- i. nomina delegati per particolari incarichi, anche al suo interno;

- j. amministra i beni dell'Associazione;
- k. delibera sulle spese e sulle erogazioni di fondi disponibili, sempre nel limite del bilancio preventivo;
- l. delibera sull'ammissione dei soci, decide la categoria alla quale va iscritto il nuovo socio;
- m. elabora, se necessario, regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea
- n. propone all'Assemblea modifiche dello statuto o di regolamenti interni;
- o. decide la quota e il termine per il pagamento della tessera associativa;
- p. risponde del suo operato davanti all'assemblea;
- q. conferisce procure generali e speciali;
- r. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- s. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- t. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- u. delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società, federazioni e associazioni sportive nell'ambito del CIP.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi. Attende, infine, alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi del CIP, delle Federazioni equiparate e degli Enti di promozione di qualsiasi natura, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. E' sempre fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo, per gravi ragioni, indire nuove elezioni per il rinnovo dell'intero organo sociale.

Art. 45. Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 46. Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 47. Surroga

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 48. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 49. Funzioni del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo :

- a. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese
 - b. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne riassume ed esprime la volontà
 - c. Vigila e controlla il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione
 - d. Risponde delle sue attribuzioni davanti al Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei Soci
- Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest' ultimo alla prima riunione utile.

Art. 50) Supplenza del Presidente.

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente del Consiglio Direttivo viene sostituito dal Vice Presidente o, in difetto dal Consigliere più anziano in carica.

Art. 51) Dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo della ordinaria amministrazione e convoca, entro un mese dalla data delle dimissioni, l'assemblea straordinaria, per provvedere alla accettazione delle dimissioni e alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 52) Mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia sull'attività del Presidente, del Vice Presidente o del Consiglio Direttivo, riportata con maggioranza relativa in qualunque assemblea, provoca la decadenza dell'organo, che resta in carica fino alla nuova elezione; questa dovrà comunque tenersi entro un mese.

Art. 53) Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 54. Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 55. Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 56. Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 57) Durata di tutti gli organi sociali.

La carica provvisoria di tutti gli organi sociali dell'associazione ha durata triennale, salvo il caso di mozione di sfiducia previsto dall'art. 52.

TITOLO V°

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 58. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro **220.000,00** il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 59. Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, di cui al D.M. 1995, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e simili, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione;
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 60. Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 61. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 62. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 63. Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 64. Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a **100 mila** euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 65. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.36 comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Norma finale

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35) Disposizioni finali,

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 3.7.2017 n° 117 e del D.lgs. 3/8/2018 n° 105, nonché alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 10 marzo 2021.



Il Presidente dell'Assemblea

COSIMO LUPO
Cosimo Lupo

Il Segretario dell'Assemblea

GIANCARLO FONTANA

Giancarlo Fontana

Associazione ItaliAbile

Iscri. Reg. Vol. 2080

P.I. 02555080742 / C.F. 91078700746

Sede Legale : via Madonna delle Grazie snc • 72021 Francavilla Fontana (BR)

Sede Amministrativa/Corrispondenza : via Cicerone 27 • 72023 Mesagne (BR)

Sede Operativa : viale Vittorio Emanuele 16 • 73020 Carpignano Salentino (LE)

www.italiabile.it • E-mail : italiabile@pec.it • italiabile@gmail.com